

Codice DB0710

D.D. 18 settembre 2009, n. 1007

**Comune di Baveno (VCO). Mut. temp. di dest.ne d'uso, con conc.ne amm.va per anni 10 a terzi, di porzioni di compl.vi mq. 175.007 dei t.ni com.li di u.c. distinti al NCT Fg. 3 - mapp. 161p, Fg. 6 - mapp. 118p - 120p e Fg. 10 - mapp. 113p e 115p, per continuazione e ampliamento attività estrattiva nella cava di granito rosa, sita in localita' "Oltrefiume", denominata "Seula" e usi accessori. Autorizzazione.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- di autorizzare il Comune di Baveno (VCO) a mutare la destinazione d'uso di porzioni di complessivi mq. 175.007 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 3 – mapp. 161parte, Fg. 6 – mapp. 118parte – 120parte e Fg10 – mapp. – 113parte e 115parte, per darle in concessione amministrativa alla Soc. “Graniti e Marmi Di Baveno s.r.l.”, per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la continuazione e l'ampliamento della coltivazione di una cava di granito rosa, sita in località “Oltrefiume”, denominata “Seula” nonché gli usi accessori inerenti l'attività estrattiva (piazzi di manovra, accessi, piccolo fabbricato da ristrutturare a cura del Concessionario ed eventuali discariche), purché nei limiti dell'area autorizzata;
- che il Comune di Baveno (VCO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione che verrà stipulato con il privato Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;
- che il Concessionario non potrà operare sull'area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la coltivazione e l'uso dell'area in argomento e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;
- di dare atto che:
  - le porzioni di complessivi mq. 175.007 dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con circolare regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla circolare regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la D.G.R. n. 11-1800 del 19.12.2005, con la l.r. n. 9/07 e con la l.r. n. 22/07, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del privato concessionario;
  - la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto periziato dal precitato elaborato tecnico del 09.04.2009 (approvato con la precitata D.C.C. n. 16/2009 e dal relativo elaborato integrativo, trasmesso con la già citata nota n. 11047/UT del 14.08.2009, tenuto conto delle rideterminazioni effettuate dall'ufficio Usi Civici della Regione Piemonte), così come analiticamente specificato in premessa e, più precisamente:
    - canone annuo fisso, inerente i mancati frutti, per il non esercizio dell'uso civico originario, € 2.950,00;

- canone annuo fisso, per l'occupazione e l'uso dell'area di complessivi mq. 175.007, dovuto indipendentemente dal quantitativo di materiale estratto, € 78.773,15, già al netto di un abbattimento di € 8.750,00/anno, dovuto a migliorie che il concessionario apporterà ad un immobile comunale di uso civico denominato "Motto di Sesto", sito all'interno dell'area in concessione e facente parte della stessa;
- canoni variabili, in funzione del materiale estratto commercialmente valido pari, per la pietra ornamentale, a:
  - €. 27,50/ mc, per i blocchi da telaio di 1^ scelta,
  - €. 13,75/mc, per i blocchi da telaio di 2^ scelta,
  - €. 5,50/mc, per i blocchi da telaio e da fresa di 3^ scelta,
  - €. 1,77/mc, per i blocchi da scogliera,
- mentre, per quanto riguarda il materiale definito "inerti di cava", il canone variabile è pari a €. 1,10/mc che, per la volumetria complessiva media annua estraibile (pietra ornamentale e inerti), ammonta a complessivi € 366.447,35;
- dal canone variabile di estrazione, di cui paragrafi precedenti, potrà essere disposta dal Comune la decurtazione della somma ulteriormente dovuta dal privato Concessionario, a seguito dell'applicazione dell'art. 2 della l.r. 9/2007, che andrà utilizzata ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso articolo. Diversamente tale somma dovrà essere versata dal precitato concessionario in aggiunta ai parimenti già citati canoni variabili di estrazione, fatte salve diverse disposizioni di legge;
- eventuali congruagli potranno essere effettuati, oltre per quanto specificato in premessa (sensibili e documentate variazioni, più o meno cinque per cento, dei costi e dei prezzi di mercato – effettivi volumi di estrazione rapportati alla qualità del materiale estratto), solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'approvazione di verifiche demaniali o, ancora, nel caso di restituzione anticipata alla collettività di parte dell'area oggetto di concessione, previo adeguato ripristino, secondo le prescrizioni delle competenti autorità. In quest'ultimo caso saranno rideterminati, in proporzione, solo i canoni fissi per occupazione area e mancati frutti;
- in mancanza di variazioni "sensibili" circa costi e ricavi, tutti i canoni dovuti devono essere annualmente adeguati in misura non inferiore alle variazioni dell'indice ISTAT;
- i volumi di estrazione, rapportati alla qualità dei materiali estratti, dovranno essere rilevati a cura del Comune con periodiche verifiche;
- in caso di futuro rinnovo della concessione, pur rimanendo a carico del concessionario la manutenzione del fabbricato denominato "Motto di Sesto", se lo stesso intende continuare ad usufruirne per il periodo di rinnovo, non potrà più essere detratta dal canone di occupazione, pari a €. 0,50/mq./anno, la somma di €. 8.750,00/anno per migliorie, in quanto completamente ammortizzata nei primi dieci anni;
- il Comune di Baveno (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione e, comunque, utilizzarli nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del privato concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente

Marco Piletta